

Edilizia e Territorio

Arriva la «Scia» per le terre da scavo: materiali riutilizzabili 90 giorni dopo la comunicazione

23 maggio 2017 - Giuseppe Latour

Il Dpr riapprovato venerdì in Consiglio dei ministri dopo un anno di stop prevede il silenzio-assenso per la gestione dei sottoprodotti. Tutte le novità del nuovo testo



Arriva la Scia per la gestione delle terre e rocce da scavo. Il meccanismo è stato inserito nel Dpr approvato dall'esecutivo nel Consiglio dei ministri di venerdì scorso. Per avviare la gestione dello smarino qualificato come sottoprodotto (e non come rifiuto) non sarà più necessario attendere le autorizzazioni, ma basterà aspettare 90 giorni dopo il deposito della domanda. È una delle novità chiave del nuovo testo unico sulla gestione delle terre da scavo, che punta a ristrutturare un sistema nel quale, nel corso degli anni, si sono accavallati interventi normativi spesso tra loro incoerenti. Adesso, tutto viene riorganizzato in un unico pacchetto: ci saranno regole semplificate per i cantieri sotto i 6mila metri cubi, tempi certi di risposta per le amministrazioni che hanno il compito di fare le analisi, deregolamentazioni per la fase di trasporto dei materiali, aggiustamenti per gli inerti, chiarimenti di tutte le definizioni. Con una correzione da segnalare. Rispetto alla prima versione del testo, approvata in Cdm a luglio scorso, è stata cancellata una norma della fase transitoria che, secondo il Quirinale, portava il rischio di una vera e propria sanatoria per i cantieri abbandonati.

Le norme in vigore

Tutto parte dalla delega dell'articolo 8 dello Sblocca Italia (Dl n. 133/2014), che prevedeva l'adozione di un Dpr per semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola ad un unico testo più coerente rispetto alle norme attualmente in vigore. Il primo effetto, allora, è abrogare un lungo elenco di normative: il Dm n. 161 del 2012, che contiene le regole per i cantieri più grandi, l'articolo 41 del Dl n. 69 del 2013, che contiene le regole semplificate per i cantieri più piccoli, ma anche i ritocchi portati dal decreto n. 133/2014 e i passaggi del Codice ambiente (articolo 184 bis e 266 comma 7 del Dlgs n. 152 del 2006) dedicati alla questione.

Il riordino delle definizioni

Il Governo, allora, è anzitutto intervenuto sulle definizioni, semplificandole. In questo senso, ad esempio, i residui della lavorazione dei materiali lapidei sono stati esclusi dalla nozione di terre da scavo, a differenza di quanto veniva previsto nel Dm n. 161/2012: per effetto di questa novità, i residui delle lavorazioni del marmo potranno essere considerati sottoprodotti e, quindi, riutilizzati. Si allarga, di fatto, il perimetro dei materiali che potranno essere reimpiegati in cantiere.

Procedure più veloci

Ma non solo. Si agisce anche sul fronte delle procedure. Viene chiarita la regolamentazione dei depositi intermedi dei materiali. Viene eliminato l'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto che riguardi terre e rocce da scavo, anche nei cantieri di grandi dimensioni. E viene introdotta una modalità più rapida per attestare che le terre e rocce da scavo dei grandi cantieri soddisfino i requisiti stabiliti per essere classificate come sottoprodotti e, quindi, essere reimpiegate. Il meccanismo è simile alla Scia: il proponente deposita il piano di utilizzo delle terre all'autorità competente e, poi, dopo 90 giorni, può avviare la gestione dello smarino, senza attendere un'approvazione preventiva. Il piano di utilizzo delle terre, poi, potrà essere sottoposto a modifiche in maniera più veloce rispetto al passato e potrà essere prorogato. Le Arpa, poi, dovranno effettuare le loro verifiche in tempi certi. Senza dimenticare le aree sottoposte a bonifica: anche per loro vengono riviste le procedure.

Regime speciale per i piccoli cantieri

Nei piccoli cantieri ci saranno regole semplificate che, nei fatti, confermano quello che già oggi viene previsto dall'articolo 41 bis del Dl n. 69/2013: sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva per avviare l'apertura dei cantieri, «almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo». In questo caso la novità più importante sta nelle definizioni: sono considerati di piccole dimensioni, in maniera chiara, tutti i cantieri che non superano i 6mila metri cubi totali. Viene, così, creata anche una classe intermedia: quella dei cantieri di grandi dimensioni (sopra i 6mila metri cubi) non sottoposti a Via e Aia. Anche per loro sarà sufficiente predisporre una dichiarazione sostitutiva.

Stop alle incertezze

Soprattutto, però, gli operatori potranno finalmente avere a disposizione un regime normativo chiaro. Per circa un anno, infatti, il mercato si è trovato incastrato tra le vecchie norme e le nuove regole, approvato a luglio 2016 ma mai pubblicate in Gazzetta ufficiale. La causa di questa impasse è un comma dell'articolo 27, che regola la fase transitoria. Qui era presente una norma costruita per agevolare la riapertura di quei cantieri abbandonati, nei quali fossero presenti dei cumuli di terra. Sul punto è sufficiente l'osservazione dei tecnici della Camera: «La norma introduce una discutibile sanatoria in caso di violazione di precedenti normative». Tramite la presentazione di un nuovo piano di utilizzo delle terre, infatti, sarebbe stato possibile reimpiegare materiali di dubbia provenienza. Ora queste norme sono state cancellate: il vecchio testo è stato eliminato in blocco. E adesso è finalmente possibile pubblicare il decreto in Gazzetta ufficiale.